

STUDIO LEGALE
TERRACCIANO & PARTNERS
Avv. Laura Terracciano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA BIS
N.R.G. 10043 / 2017 REG. RIC.

RICORSO

PER: il Sig. **LUCA PAGANO**, (C.F. PGNLCU81E24A783H), nato a Benevento (BN) il giorno 24 maggio 1981 e residente in Benevento (BN), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Terracciano (C.F. TRRLRA66C68F839B; pec: lauraterracciano@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto n. 21 - 00182, presso lo studio dell'avv. Laura Terracciano giusta delega in calce del presente atto. Ai fini del presente giudizio si chiede che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a. ogni comunicazione sia inoltrata al seguente numero di fax 06233220771 e/o agli indirizzi pec: lauraterracciano@ordineavvocatiroma.org;

ricorrente -

CONTRO:

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186.

- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186

- resistenti -

per l'annullamento, previa sospensiva:

del decreto prot. n. 0000111 del 9 agosto 2017 e n. 5236 del 10 agosto 2017 notificato il 21 agosto 2017, con il quale il sig. LUCA PAGANO è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale", di cui al decreto del Capo Dipartimento p.t. del Ministero resistente n. 5140 del 6 novembre 2008, così come previsto dall'art. 4, comma 3 *novies* del decreto legge 24 giugno 2012, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114 ("*Misure urgenti per semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), **all. n. 1;**

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) **Scheda medica** del 19 luglio 2017 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. LUCA PAGANO sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" (all'occhio destro 04/10 OD – OS 05/10) e, di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, **all. n. 2**;

b) **Verbale n. 6** del 19 luglio 2017 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 529 dell'8 ottobre 2014 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. PAGANO LUCA, nato il 24 maggio 1981 : “ Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 04/10 – OS 05/10). DM. 11/03/2008, N. 78, art. 1, c1, lettera f), punto 1”.

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con tutti i CONTROINTERESSATI, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. PAGANO LUCA.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3747/2007; DEL D.M. N. 78/2008, ART. 1 COMMA 1; DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990; DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO SINTOMATICO DELLO SVIAMENTO E DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come visto in punto di fatto il sig. PAGANO è stato escluso dal concorso per l'assunzione presso il Corpo dei Vigili del Fuoco (VVF) in seguito al giudizio di "*non idoneità*" psico-fisica redatto dalla Commissione Medica esaminatrice in data 19 luglio 2017 (all. n. 1, 2, 3).

Tale giudizio si fonda su un presunto deficit visivo di cui sarebbe affetto il ricorrente (valutato, addirittura, di soli 4/10).

Il giudizio in esame si pone in totale contrasto sia con l'anamnesi del sig. PAGANO, il quale, come dimostrano i referti delle visite mediche non ha mai sofferto di disturbi da

ipovedente (all. n. 7) sia con l'esito delle visite e degli esami successivi (all. 8), in cui veniva confermato il giudizio di "OD: *visus nat. 08-09/10 corretto 08/10; OS: visus nat. 10/10; "*.

Il sig. PAGANO, è bene ricordarlo, ha sempre goduto di ottime capacità visive e non ha mai fatto ricorso ad operazioni oculari, né, tantomeno, a strumenti quali occhiali o lenti a contatto.

In tutte le visite effettuate dal ricorrente emerge, dunque, come il medesimo abbia una perfezione assoluta nella vista dell'occhio destro e una ottima capacità visiva presso l'occhio sinistro.

Tali esiti sono perfettamente in linea con i requisiti di legge.

L'art. 11 del d.m. 3747/2007 stabilisce che "[...] *i candidati risultati idonei all'accertamento di cui al precedente articolo [le prove fisiche descritte nella parte in fatto], sono invitati a sottoporsi all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale [...]. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici*".

Ebbene, i certificati allegati evidenziano come **la capacità visiva del ricorrente sia di gran lunga superiore ai 14/10 richiesti per legge.**

L'erronea valutazione compiuta dalla Commissione qui impugnata insieme con il provvedimento di esclusione appare, dunque, smentita *per tabulas*.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione di idonea misura cautelare:

- annullare il Verbale n. 6 emesso dalla Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, la quale ha giudicato il sig. PAGANO Luca affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 04/10; OS 05/10)*";

- annullare la scheda medica del 19 luglio 2017 della suddetta Commissione secondo la quale il sig. PAGANO Luca sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e, di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

- annullare il decreto prot. n. 0000111 del 9 agosto 2017, con il quale il sig. LUCA PAGANO è stato escluso dalla procedura selettiva per l'assunzione del personale presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a chiamare in servizio il ricorrente.

Con ogni consequenziale pronuncia in merito alle spese di lite.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio. Roma, 10 ottobre 2017

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che sono stati nominati sulla base della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 26.03.2018, n. 1803 del 2018 REG. PROV. CAU., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.